



Moneta e Credito

vol. 76 n. 303 (settembre 2023)

Numero speciale: in ricordo di Salvatore Biasco

La riforma fiscale del 1996-2000 e il ruolo di Salvatore Biasco

VINCENZO VISCO*

Abstract:

L'articolo considera l'evoluzione dell'imposizione dei redditi in Italia, e in particolare i tentativi di riforma degli anni '90 e primi 2000. In un tributo a Salvatore Biasco, l'autore ricostruisce il suo ruolo sia come parlamentare che come presidente di una commissione bicamerale sull'imposta sulle società. Considerando in particolare il sistema di Dual Income Tax (DIT) e l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), si evidenziano i differenti principi ispiratori dell'imposizione delle società, e le soluzioni ibride trovate in Italia, nonché le sfide perdurate nel tempo a causa di fattori politici ed economici.

Market governance, regulation and industrial policy: discussing with Salvatore Biasco

The article considers the evolution of income taxation in Italy, and in particular the reform attempts of the 1990s and early 2000s. In a tribute to Salvatore Biasco, the author reconstructs his role both as a parliamentarian and as president of a bicameral commission on corporate tax. Considering in particular the Dual Income Tax (DIT) system and the Economic Growth Aid (ACE) instrument, the article discusses different inspiring principles of corporate taxation and the hybrid solutions found in Italy, as well as the challenges that have persisted over time due to political and economic factors.

Associazione "Nuova Economia Nuova Società",
email: vincenzo.visco@nens.it

Per citare l'articolo:

Visco V. (2023), "La riforma fiscale del 1996-2000 e il ruolo di Salvatore Biasco", *Moneta e Credito*, 76 (303): 221-233.

DOI: <https://doi.org/10.13133/2037-3651/18274>

JEL codes:
H25, H21, H26

Keywords:

Salvatore Biasco, tax system, Italian corporate taxation

Homepage della rivista:

<http://www.monetaecredito.info>

Premessa

Nel 1996 il primo Governo Prodi, che inaugurava la stagione dei nuovi governi di centro-sinistra, con la partecipazione diretta del PDS e del Partito Popolare, eredi del PCI e della DC, promosse una complessa ed estesa riforma del sistema fiscale italiano.

Di riformare il sistema fiscale italiano si discuteva da molto tempo. Nel 1979 l'Istituto di Finanza dell'Università di Pavia aveva promosso, con l'abituale sostegno della Camera di Commercio, un convegno i cui atti furono pubblicati in un libro dal titolo, non casuale: *È fallita la riforma Tributaria?* (Gerelli e Vitale, 1979). Erano passati solo pochi anni dalla riforma del 1971-73, e il fatto che essa fosse una riforma incompiuta e carente cominciava ad essere evidente a molti.¹

* Desidero ringraziare Vieri Ceriani, Maria Cecilia Guerra, e Pierluigi Ciocca per aver letto e commentato una precedente stesura di questo lavoro.

¹ Interessante nel libro è l'intervento di Bruno Visentini rivolto sostanzialmente ad allontanare da sé ogni responsabilità per le lacune e carenze della riforma, dimenticando che esse erano state il frutto di un conflitto che



A partire dal 1983, anche in Parlamento la necessità di varare una ampia riforma fiscale che correggesse le lacune di quella del 1973 e tenesse conto della evoluzione del dibattito scientifico in corso e delle riforme varate in altri paesi, era stata sistematicamente sottolineata da chi scrive, e numerose proposte di legge erano state avanzate su singoli aspetti. Anche a livello politico vi era quindi una certa consapevolezza, sebbene mancasse una condivisione generale provenendo le proposte dalla minoranza politica.

A parte le carenze iniziali, l'evoluzione del sistema, nei venti anni successivi alla sua introduzione, aveva ulteriormente peggiorato la situazione: l'inflazione degli anni '70 e il *fiscal drag* da essa provocato avevano modificato profondamente la distribuzione del carico fiscale inizialmente prevista; l'introduzione del credito di imposta per i dividendi delle società per azioni favoriva gli azionisti e la distribuzione degli utili, ma rendeva meno conveniente l'accantonamento dei profitti, aumentando invece la convenienza delle imprese a fare affidamento sul capitale di debito e il sistema bancario; l'assetto della finanza locale provocava sprechi, inefficienze, irresponsabilità politica, debiti sommersi, e successivo ripiano degli stessi; il finanziamento della sanità con i contributi sociali creava dubbi di costituzionalità e conflitti politici, l'inefficienza dell'amministrazione finanziaria impediva un corretto contrasto all'evasione; l'introduzione di nuove imposte e l'aumento delle aliquote a fini di gettito indicavano la scarsa flessibilità e funzionalità del sistema; la distribuzione del carico fiscale era iniqua e sempre meno accettabile... Un intervento complessivo sembrava quindi necessario.

Il contesto economico in cui la riforma del fisco italiano veniva proposta era peraltro inedito. L'economia mondiale era nel pieno del processo di globalizzazione, l'ideologia neoliberale aveva preso il sopravvento rispetto al modello keynesiano che aveva prevalso dopo la Seconda guerra mondiale, dovunque si affermavano processi di liberalizzazione, deregolamentazione e privatizzazione, mentre la libertà dei movimenti di capitale creava seri rischi di concorrenza fiscale e di fuga dei capitali di cui era necessario tenere conto.

Come conseguenza, in tutti i paesi aveva avuto inizio un processo di revisione dei sistemi fiscali, all'insegna della riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi e della detassazione dei redditi di impresa e di capitale.² Ciò avvenne anche in Italia dove, peraltro, vi era la consapevolezza che l'evasione vanificava l'applicazione concreta delle aliquote più elevate dell'Irpef, mentre i redditi da capitale erano sempre stati sottratti alla tassazione progressiva.

si era manifestato nella Commissione per la riforma tributaria tra Cesare Cosciani che era il vice presidente della stessa (il Presidente era il Ministro in carica) e lo stesso Visentini che si era fatto portavoce delle posizioni conservatrici e corporative del mondo degli affari e della finanza, per cui il modello originario di riforma proposto da Cosciani su cui era stato inizialmente raggiunto un accordo nella Commissione venne abbandonato, il che portò alle dimissioni di Cosciani e alla sua sostituzione con lo stesso Visentini. In conseguenza i redditi di capitale furono esclusi dall'Irpef e lasciati a (molteplici) tassazioni cedolari, l'imposta sul patrimonio fu sostituita dall'Ilor che tassava i redditi di fonte patrimoniale includendo inizialmente anche quelli professionali, i redditi dell'agricoltura e dei fabbricati continuarono ad essere accertati sulla base di valori catastali obsoleti, nessun tentativo di riformare l'amministrazione venne compiuto, ecc.

² Nel 1982 il Ministro delle Finanze, Rino Formica, fece approvare una riforma dell'Irpef, che entrò in vigore l'anno successivo, in cui gli scaglioni venivano ridotti da 32 a 9, l'aliquota minima saliva da 10 a 18, e quella massima scendeva da 72 a 60. Iniziava così il processo di "appiattimento" delle aliquote dell'imposta sul reddito con la conseguenza che il carico fiscale cominciava a spostarsi dai redditi più elevati a quelli medi, mentre quelli più bassi erano protetti dal sistema delle detrazioni. Secondo alcuni esperti le imposte personali sul reddito avrebbero dovuto avere una aliquota unica integrata da detrazioni fisse: la *flat tax* di cui ancora si discute.

2.

In quegli anni, inoltre, tra la metà degli anni '80 e l'inizio dei '90, erano state approvate due riforme generali dei sistemi fiscali che fecero molto discutere: quella Reagan negli Stati Uniti e quella varata in Svezia pochi anni dopo. La prima si ispirava al modello della *Comprehensive Income Tax (CIT)*, e si poneva l'obiettivo di recuperare base imponibile, eliminando o almeno riducendo agevolazioni, incentivi, trattamenti privilegiati, ecc., e al tempo stesso quello di ridurre in maniera rilevante le aliquote di imposta. La proposta ebbe un appoggio sostanzialmente bipartisan, anche se in realtà sembrava essere gradita più ai democratici che ai repubblicani, i primi erano soddisfatti della eliminazione degli innumerevoli *tax breaks* che favorivano soprattutto i più ricchi e le corporations, i secondi lamentavano il taglio delle agevolazioni, ma apprezzavano molto quello delle aliquote.³ La riforma americana comunque fu un buon esempio di un tentativo di razionalizzazione di un sistema distorto e inefficiente.

La riforma svedese, invece, introduceva il sistema di *Dual Income Tax (DIT)*, in sostituzione del sistema di imposizione del reddito (CIT) fino ad allora applicato.

Ciò riflette anche la diversità del dibattito accademico e politico svoltosi dai due lati dell'oceano. Nella teoria della tassazione, fin dall'inizio si sono confrontate due diverse visioni corrispondenti a due diversi sistemi organici di tassazione: l'imposizione del reddito, e l'imposta sulla spesa, cioè sul solo reddito consumato. Il primo sistema considera l'arricchimento annuo netto di ogni individuo come reddito imponibile ottimale (reddito entrata, un reddito di competenza), il che, a rigore, implica, per esempio, la tassazione dei guadagni di capitale netti maturati,⁴ l'imposizione del reddito reale e non nominale, la compensazione delle perdite, la deducibilità dei soli interessi reali, ammortamenti che misurano con precisione il logoramento effettivo degli impianti, scorte deducibili in base al valore di acquisto... Tutti obiettivi difficili da raggiungere in pratica in maniera esatta. La CIT, quindi, è un sistema che in concreto può trovare solo un'applicazione imperfetta. *Caratteristica essenziale della CIT è comunque quella di imporre la stessa aliquota marginale sui redditi di capitale e sugli altri redditi.*

L'imposta sulla spesa si ispira ad una logica diversa. Secondo i suoi sostenitori la base imponibile delle imposte sui redditi dovrebbe essere il reddito consumato e non quello prodotto. Quindi il risparmio non dovrebbe essere tassato, gli investimenti dovrebbero essere dedotti a fini fiscali nel momento in cui vengono effettuati, il che renderebbe inutile la normativa relativa agli ammortamenti e alle scorte, ecc. Al tempo stesso gli interessi passivi dovrebbero essere soggetti a tassazione. L'intero sistema funzionerebbe per cassa e non per competenza. L'imposta sulla spesa lascerebbe il rendimento normale del capitale esente da imposta; quindi, *anche in questo caso i redditi da capitale sarebbero trattati in maniera uniforme (aliquota pari a zero).*

In sostanza, mentre con la CIT le imposte sarebbero commisurate al contributo che ciascuno fornisce alla economia nazionale, l'imposta sulla spesa colpirebbe quanto ciascuno utilizza a fini personali della produzione nazionale. Questa visione della tassazione, molto dibattuta in Europa a partire dai primi decenni dell'800 impegnando studiosi come John Stuart

³ La storia successiva dà ampia ragione ai repubblicani, in quanto mentre le aliquote ridotte sono rimaste, i *tax breaks* sono stati progressivamente reintrodotti, e se possibile aumentati, grazie alle pressioni degli interessati, e alle loro capacità di finanziare le spese elettorali di ambedue i partiti.

⁴ È interessante osservare come nel dibattito scientifico e nella polemica politica attuale negli USA, la mancata tassazione dei guadagni maturati viene considerata (ed è) la causa principale per cui Warren Buffet può lamentarsi del fatto che egli paga meno imposte della sua segretaria.

Mill, Irving Fisher, Luigi Einaudi, Nikolas Kaldor, James Meade,⁵ faceva riferimento agli effetti distorsivi dell'imposizione sul reddito, la cosiddetta doppia imposizione del risparmio, e può essere considerata l'approccio storicamente perdente alla tassazione diretta. Tuttavia, il dibattito in concreto giustificò e determinò deroghe ai principi fondamentali dell'imposizione sul reddito promuovendo numerose agevolazioni a favore del risparmio o degli investimenti in numerosi sistemi fiscali europei "ibridando" così l'imposizione sul reddito.

In questo contesto fu proposta la Dual Income Tax che rappresenta un compromesso tra i due sistemi "puri" in quanto essa prevede che i redditi di lavoro vengano tassati con aliquote progressive, mentre i profitti e i redditi di capitale subiscono una *unica aliquota proporzionale* pari a quella dello scaglione iniziale previsto per i redditi di lavoro. In questo modo viene *assicurata la neutralità della tassazione rispetto alle scelte finanziarie e di investimento delle imprese*, non diversamente da quanto avviene con la CIT⁶ e con l'imposta sulla spesa. A favore della DIT sono stati presentati argomenti teorici, in gran parte basati sulla recente letteratura sulla tassazione ottimale, ma anche robuste giustificazioni pratiche che hanno a che vedere con gli effetti distorsivi dell'inflazione in un contesto di imposizione del reddito, con i rischi legati alla concorrenza fiscale internazionale, ecc.⁷

3.

Questo era il contesto accademico culturale in cui si collocava la riforma italiana del 1996-97 che adottò il modello DIT che appariva quello più idoneo a risolvere in maniera equilibrata e politicamente accettabile gli annosi problemi della tassazione dei redditi di capitale, disomogenea, carente e casuale, senza creare il rischio di restare esposti alla concorrenza fiscale degli altri paesi.

Vi era però un altro motivo di urgenza per intervenire a mettere ordine nel sistema. Infatti, quello derivante dalla riforma del 1971-73, con tutti i suoi limiti e imperfezioni, sia originari che accumulatisi progressivamente nel tempo, era stato definitivamente messo in crisi dalla manovra della legge finanziaria per il 1993 (Governo Amato) che sotto l'urgenza dell'emergenza varò una serie di misure tributarie assolutamente devastanti per la logica del sistema. Infatti: a) si stabilì l'ineducibilità dell'Ilor dall'Irpeg, sicché l'aliquota formale sui profitti societari salì al 53,2%; b) si introdusse una imposta sul patrimonio netto delle imprese che, a seconda del grado di profittabilità, equivaleva ad un prelievo aggiuntivo sui profitti del 5-10%. Queste due misure ebbero l'effetto di porre le nostre imprese fuori mercato; c) si introdusse l'ICI aggiungendola alle già elevate imposte sui trasferimenti (in particolare l'imposta di registro) che si sarebbero dovute invece ridurre; d) si rivalutarono fortemente le rendite catastali (allora i redditi imputati dei fabbricati erano soggetti all'Irpef), nonostante esse fossero assolutamente non corrispondenti agli effettivi valori di mercato; e) si eliminarono retroattivamente gli sgravi Irpef legati al recupero del *fiscal drag*; f) si trasformarono le deduzioni Irpef in detrazioni; g) si introdusse la *minimum tax*; h) si introdusse il prelievo straordinario sui depositi bancari.

⁵ In proposito v. per esempio Mill ([1848] 1851, Libro V, cap. XIV); Fisher ([1906] 1922, cap. XIV); Einaudi (1912 e 1929); Kaldor (1955); Meade (1978); Lodin (1978). V. anche Pechman (1980).

⁶ Sempre che gli interessi deducibili vengano tassati con le aliquote ordinarie in capo ai percettori.

⁷ In proposito v. Sørensen (1994 e 2009).

L'insieme di queste misure aveva reso del tutto privo di logica e di razionalità il nostro sistema di prelievo. Anche per questo era necessario intervenire.

La proposta del Governo era contenuta in undici deleghe collegate alla finanziaria per il 1997. L'accettazione della manovra non fu affatto pacifica, l'opposizione fece di tutto per affossarla e arrivò a praticare non solo l'ostruzionismo, ma anche l'"Aventino", abbandonando l'aula durante le votazioni. Anche nella maggioranza vi erano perplessità e dubbi. Molti (soprattutto nel PDS) ritenevano che la richiesta di deleghe da parte del Governo fosse eccessiva, e che non bisognasse radicalizzare i rapporti con l'opposizione. Tuttavia, l'assoluta indisponibilità a mediazioni al ribasso del Ministro delle Finanze (Visco), il sostegno del Presidente Prodi, del Ministro del Tesoro (Ciampi), e del Partito Popolare di Gerardo Bianco consentirono l'approvazione della manovra e l'inizio immediato della scrittura dei decreti delegati. In sede parlamentare, anche al fine di recuperare un rapporto meno polemico con l'opposizione, fu istituita una apposita commissione bicamerale (composta da 15 deputati e 15 senatori) con il compito di esaminare i decreti delegati e di fornire pareri non vincolanti su ciascuno di essi. La presidenza della commissione fu affidata a Salvatore Biasco che diventò il garante della riforma, il mediatore con l'opposizione, l'intermediario con le categorie economiche, svolgendo il suo compito con estrema dedizione e competenza, tanto da diventare un esperto in materia fiscale pur essendo un economista internazionale. Il suo contributo fu insostituibile, e soprattutto consentì di riportare il dibattito sul terreno tecnico piuttosto che su quello della polemica politica.

4.

Le undici deleghe possono essere logicamente riunite in tre gruppi: un primo insieme di proposte riguarda misure volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e a semplificare adempimenti. Esse riguardavano la correzione e l'equiparazione della definizione a fini fiscali e contributivi dei redditi di lavoro dipendente la cui assenza consentiva di dichiarare un ammontare diverso al fisco e all'Inps da parte delle imprese e anche non coerente con l'Iva versata, e l'adozione del modello "unico" di dichiarazione (per Iva, Irpef e contributi) in modo non solo da evitare evasioni, ma anche da forzare i contribuenti ad adeguarsi (almeno) ai livelli più elevati dichiarati in precedenza. A ciò si aggiungevano l'accertamento con adesione, la riforma delle sanzioni tributarie non penali e della riscossione. Allo stesso obiettivo tendevano le misure di modifica della normativa Iva e in particolare quelle relative ai meccanismi di detrazione dell'imposta che si prestavano a molteplici abusi. Il risultato fu un impressionante recupero di gettito evaso che si produsse lungo tutta la legislatura. Il tutto, ovviamente, senza ricorrere ad alcun condono.

Un secondo insieme di norme riguardava il completamento del sistema di federalismo fiscale nel nostro paese, argomento allora molto sentito e dibattuto. Ciò avvenne soprattutto attraverso l'introduzione dell'Irap (imposta regionale dotata di ampia autonomia nella fissazione delle aliquote) e la previsione di un'addizionale regionale all'Irpef compresa tra lo 0,5 e l'1%. La riforma portò a un livello di autonomia tributaria degli enti decentrati molto elevata: la loro quota di entrate tributarie (escluse le partecipazioni ai tributi erariali) risultava dopo la riforma superiore al 20% e più elevata di quella della maggioranza dei paesi europei, compresa la Germania che faceva (e fa) affidamento soprattutto a compartecipazioni che

garantiscono le entrate, ma non forniscono né autonomia reale, né responsabilità.⁸ Queste riforme non furono particolarmente apprezzate, dato che l'obiettivo della Lega e degli autonomisti del nord era quello di ottenere sempre maggiori compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riscossi nei loro territori e non certo quelli di assumersi le responsabilità e i rischi di impopolarità derivanti dall'esercizio di una vera autonomia tributaria. Oggi, peraltro, neanche si parla più di federalismo fiscale, ma solo di fondi aggiuntivi per finanziare nuove funzioni da attribuire alle Regioni, sempre a carico del governo centrale.

Il terzo gruppo di interventi riguardava la riforma della tassazione delle imprese e dei redditi di capitale, l'adeguamento dell'Irpef alle modifiche introdotte per le altre imposte, la riforma della tassazione degli enti non commerciali e un nuovo regime impositivo per le Onlus.

Fuori dalle deleghe vi furono numerosi altri interventi decisi in occasione delle manovre finanziarie di ogni anno, e soprattutto l'introduzione del fisco telematico⁹ e la riforma dell'amministrazione finanziaria con l'introduzione delle agenzie fiscali.¹⁰

Le riforme più rilevanti da un punto di vista tecnico ed economico furono quelle relative alla tassazione dei capitali e delle imprese su cui si concentrò l'attenzione e l'impegno di Biasco sia durante il dibattito sulla riforma che successivamente. Questo era il settore più discutibile ed in crisi già prima della riforma, e ha continuato a subire interventi, spesso sconclusionati, anche successivamente.

5.

La tassazione del capitale in Italia appariva poco coerente, poco razionale, episodica, e priva di logica economica e scientifica. Tuttavia, a ben vedere, essa esprimeva una razionalità implicita che la riforma del 1996-97 voleva, forse ingenuamente, viste le evoluzioni successive, contestare e correggere. Con la riforma fiscale del 1973, e prima dell'introduzione del credito di imposta per i dividendi, era stato di fatto previsto, senza teorizzarlo, un assetto per cui:

⁸ In proposito, v. NENS (2008). L'autonomia tributaria delle Regioni era allora assicurata dall'Irap, dall'addizionale regionale Irpef, dall'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, dall'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica, dalla tassa di abilitazione all'esercizio professionale, dall'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dall'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, dall'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per le Province erano previste: l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richiesti al PRA, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle province, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la compartecipazione al gettito del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

Per i Comuni erano previsti i seguenti tributi: l'ICI, l'imposta di scopo, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la TOSAP, la TARSU, il canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque. L'addizionale comunale all'Irpef, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili.

⁹ Cioè la trasmissione telematica diretta da parte dei contribuenti di tutte le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, che precedentemente erano inviate per posta in formato cartaceo, con un enorme risparmio di costi e di tempo. Sistema che fu considerato una *best practice* a livello internazionale.

¹⁰ La riforma della AF era stata per lungo tempo l'obiettivo non realizzato della visione di Cesare Cosciani. Essa non fu agevole perché era in conflitto con l'intera ortodossia del diritto amministrativo e dei suoi cultori. Non a caso fu duramente criticato da Sabino Cassese che tuttavia, con molta correttezza, alcuni anni dopo si corresse riconoscendo che la riforma aveva avuto un grande successo.

l'indebitamento (delle imprese) risultava fortemente agevolato essendo gli interessi (passivi) deducibili [...] e (quelli attivi) esclusi dalla tassazione progressiva; l'autofinanziamento pagava solo l'imposta sulle società ed era sostenuto da misure di anticipazione e accelerazione degli ammortamenti e da interventi specifici che consentivano l'emersione di plusvalenze in assenza di tassazione o con tassazione ridotta; il ricorso al capitale di rischio (quotazione in borsa, aumenti di capitale) era [...] penalizzato dalla doppia imposizione dei dividendi. Il sistema era coerente con la realtà di un'economia con poca disponibilità di capitali, prevalenza del finanziamento bancario, controllo familiare delle imprese, consistente indebitamento pubblico. E [...] anche coerente con la "cultura" prevalente nel dopoguerra. Uomini come Beneduce, Menichella, Vanoni, ritenevano che la responsabilità della corretta gestione dell'economia [...] spettasse non certo solo al mercato, bensì in ultima analisi alle decisioni di una classe dirigente consapevole. Ancora negli anni '80 Bruno Visentini a chi sosteneva che la tassazione dei redditi di capitale dovesse essere ispirata a criteri di neutralità [...] replicava che "il risparmio è questione di ordine pubblico" e quindi necessariamente oggetto di discrezionalità anche negli interventi fiscali (Visco, 2011, pp. 16-17).

L'evoluzione teorica e pratica che si era andata affermando negli anni '80 del '900 era invece favorevole ad assetti istituzionali non distorsivi, concorrenziali e non discriminatori. Bisognava cercare di "livellare il campo di gioco", obiettivo che il Governo Prodi condivideva, e così, forse, anche la maggioranza parlamentare, ma che a posteriori e a consuntivo si sono dimostrati sostanzialmente illusori se non velleitari.

Il fulcro della riforma del prelievo sulle imprese fu l'introduzione dell'Irap, il cui obiettivo principale era quello di fiscalizzare i contributi sanitari e sopprimere la cosiddetta Tassa sulla salute a carico dei redditi diversi dal lavoro dipendente, e di ridurre così il costo del lavoro sostituendo a parità di gettito un prelievo sui soli redditi di lavoro (pari al 10,6% salvo le fiscalizzazioni) con uno sull'intero valore aggiunto, e quindi con una base imponibile molto estesa e tendenzialmente onnicomprensiva. L'Irap, tuttavia, consentì anche di sostituire l'Illor (che colpiva i profitti, oltre ad altri redditi, con un'aliquota del 16,2%), l'imposta patrimoniale sulle imprese, l'Iciap, la tassa di concessione sulla partita Iva, le tasse di concessione comunali e altri tributi minori. I guasti prodotti dalla manovra straordinaria del Governo Amato del 1992 venivano così riassorbiti e superati con un prelievo proporzionale e un'aliquota pari a solo il 4,25%. In sostanza l'Irap fu un formidabile strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario italiano.

L'imposta fu oggetto di molte critiche dovute in massima parte a incomprensioni e strumentalizzazioni. Per esempio, la Confindustria, non potendo negare che per molte imprese vi sarebbe stata una riduzione del prelievo, tanto più che a causa di un errore di calcolo derivante dalla scarsa disponibilità di dati, l'obiettivo di gettito fu mancato di circa 9.000 miliardi di lire,¹¹ contestava il fatto che al finanziamento della spesa sanitaria fossero chiamati a contribuire anche i profitti e gli altri redditi di capitale, dimenticando che ciò era stato richiesto dalla Corte costituzionale.

La maggior parte dei rilievi si basava su interpretazioni errate circa la natura dell'imposta che da molti veniva considerata come un'imposta sui profitti, mentre essa in realtà colpiva tutti i redditi. Erano all'opera, oltre che molteplici strumentalizzazioni, numerose "illusioni fiscali", come le definì Biasco (1999a), in gran parte attribuibili alle modalità di calcolo e di contabilizzazione dell'imposta. Per superare questi ostacoli di comprensione, Biasco proponeva, nella *Relazione Finale* della Commissione bicamerale, pubblicata dopo la stesura del decreto delegato, di esplicitare che l'imposta non colpiva la produzione netta, bensì il valore

¹¹Secondo la *Relazione finale* della Commissione dei Trenta sull'Irap (Biasco, 1999a). L'errore non si tradusse in difficoltà per il bilancio pubblico solo perché contestualmente il recupero di evasione assicurava una crescita sostanziale e continuativa del gettito tributario. In proposito v. Visco (2002).

aggiunto in tutte le componenti e di passare ad un calcolo della base imponibile per addizione e non per sottrazione. Suggerimento che sarebbe stato prezioso se fosse stato contenuto nel parere della Commissione sul decreto delegato e quindi recepibile nel corso della stesura della legge delegata, e non successivamente.

Vi fu anche una discussione sugli effetti di riduzione del costo del lavoro. Se l'Irap fosse stata utilizzata esclusivamente per fiscalizzare contributi sanitari e tassa sulla salute la riduzione del costo del lavoro sarebbe stato molto più evidente e il livello dell'aliquota parecchio più basso. Il fatto di averla dovuta utilizzare come strumento di razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso rese meno visibili gli effetti sul costo del lavoro che tuttavia, secondo la *Relazione Finale*, si ridusse almeno in tutti i casi di assenza di fiscalizzazione, e salvo gli effetti dell'aliquota differenziata (più elevata) per le banche.

In sostanza l'Irap era un'imposta generale proporzionale sul reddito (netto) annualmente prodotto, assolutamente neutrale da un punto di vista economico, a bassa aliquota, e quindi poco distortiva anche come effetti economici indiretti, e che aveva anche la caratteristica positiva di essere neutrale dal punto di vista finanziario in quanto tassava non solo i profitti e i salari, ma anche gli interessi passivi. Proprio la sua neutralità provocava effetti differenziati tra i contribuenti con riduzioni e aumenti del prelievo a seconda delle distorsioni e disparità di trattamento esistenti al momento della sua introduzione che erano numerosissime. Inoltre, l'Irap, per le sue caratteristiche, risultava a prova di elusione, cosa che non la rendeva molto popolare presso i consulenti tributari.

Nonostante tutti gli attacchi e le critiche, l'Irap è rimasta in vigore per oltre 20 anni, anche se attualmente è ridotta ad un simulacro del modello iniziale. Si è cominciato con l'introdurre abbattimenti e riduzioni per i contribuenti minori, fino ad escludere tutte le imprese individuali e i professionisti ed eliminare dalla base imponibile gran parte del costo del lavoro, con la conseguenza che alla fine la sanità viene finanziata esclusivamente con un contributo specifico dei soli redditi di capitale: profitti e interessi. Ed è interessante (e divertente) osservare che a questo risultato si è giunti soprattutto per le pressioni della Confindustria, che ha continuato a chiedere per anni l'eliminazione dalla base imponibile del costo del lavoro, capovolgendo l'indirizzo iniziale della stessa associazione che al momento della sua introduzione contestava proprio il coinvolgimento dei redditi da capitale nel finanziamento della sanità.

In realtà l'evoluzione reale della normativa negli anni successivi ha confermato una sorta di costituzione fiscale materiale, che invano la riforma Visco aveva cercato di superare, secondo cui in Italia il lavoro autonomo e la piccola impresa devono pagare poche tasse e contributi, anche evadendo, pur beneficiando pienamente dei servizi pubblici forniti, e le imprese maggiori devono essere aiutate a tenere basso il costo del lavoro per poter competere sui mercati senza troppi sforzi, dal momento che la tassazione dei profitti può essere agevolmente ridotta mediante pratiche elusive interne e internazionali. Il tutto senza preoccuparsi minimamente degli effetti sulla competitività, sugli investimenti e sulla produttività complessiva del sistema. In ogni caso, in riferimento al dibattito odierno, se si volesse effettivamente ridurre strutturalmente il costo del lavoro (cuneo fiscale), un'imposta tipo Irap sarebbe estremamente utile.¹²

L'aspetto centrale della riforma della tassazione delle imprese era tuttavia rappresentato dalla DIT che, come si è visto, nasce come un *sistema* di compromesso, alternativo alla CIT e

¹² Passare dalla tassazione del solo lavoro a quella dell'intero valore aggiunto significa anche dare contenuto operativo alla proposta eretica di alcuni anni fa di Bill Gates: "tassiamo i robot", dato che il loro contributo alla produzione del reddito si manifesta come reddito di capitale e non di lavoro.

all'imposta sulla spesa, con caratteristiche logiche coerenti e organiche. Non si tratta quindi di un'imposta ad hoc o di un semplice incentivo fiscale per gli investimenti con capitale proprio. Gli effetti di incentivazione derivavano dal fatto che la neutralità del nuovo sistema di imposizione nel caso specifico italiano aveva l'effetto di eliminare o ridurre le distorsioni preesistenti, e non dal volerne introdurre di nuove sia pure a fin di bene.

Questo aspetto è stato ignorato nel dibattito che allora si svolse, viziato dal fatto che la cultura fiscale prevalente (quella giuridica e contabile), non era attrezzata a ragionare in base ad una visione organica dei sistemi di tassazione. Non lo era e non lo è ancora. E questo è l'ostacolo principale¹³ alla elaborazione e condivisione di un accettabile *tax design* nel nostro paese.

Le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali della riforma sono efficacemente descritti da Salvatore Biasco (1999a, p. 431):¹⁴

Insieme alla DIT, alle norme sulle trasformazioni societarie e al nuovo regime dei dividendi, l'Irap è parte di un ridisegno della tassazione societaria volto a spingere le imprese verso comportamenti di patrimonializzazione, con capitali reperiti attraverso fonti interne di finanziamento o sul mercato dei capitali; quindi: una tassazione premiale, con premi cumulativi per chi investe, riduce l'indebitamento, si quota o è in grado di generare maggiori profitti. Obiettivo è il rafforzamento finanziario e produttivo del sistema delle imprese; imprese meno fragili finanziariamente, imprese più aperte all'allargamento degli assetti proprietari.

La DIT italiana si differenziava da quella scandinava in quanto era previsto che il nuovo sistema andasse a regime gradualmente, inoltre, la soluzione italiana prevedeva due aliquote: una ordinaria, ridotta, del 19%, che si applicava al rendimento ordinario del capitale proprio investito (vale a dire alla remunerazione media che i mercati finanziari erano disposti a riconoscere all'impiego del capitale, e misurabile dal tasso di interesse a lungo termine aumentato da un premio per il rischio), e l'altra, più elevata (quella ordinaria dell'Irpeg del 27%) sui profitti eccedenti tale rendimento. Come è noto i sopraprofiti rappresentano da un punto di vista economico una pura rendita, e quindi la loro tassazione non avrebbe effetti allocativi, per cui l'imposta conservava la sua caratteristica di neutralità. L'aliquota di base, fissata al 19%, si applicava inoltre solo ai redditi imputati derivanti dagli incrementi dello stock di capitale proprio. Sia la gradualità di applicazione che le due aliquote furono imposte dall'esigenza di non provocare perdite di gettito in un contesto di risanamento finanziario come quello in cui il paese era allora impegnato. Gradualmente, col passare del tempo, l'intero reddito imputato (profitti ordinari) sarebbe stato tassato al 19%, aliquota che si sarebbe applicata comunque fin dall'inizio all'intero reddito di tutte le imprese di nuova costituzione.

Analogamente la tassazione dei redditi di capitale venne riordinata. Furono tassati per la prima volta nella storia d'Italia i guadagni di capitale, e le molteplici aliquote esistenti furono unificate su due livelli: 12,5% e 27%, livello a cui era stata ridotta l'aliquota sui depositi bancari, la più elevata tra quelle allora in vigore, fissata al 30%. Veniva poi esplicitato che intenzione del Governo era quella di unificare tutte le aliquote, compresa quella sulle obbligazioni pubbliche, al 19%, livello cui veniva fissata anche la tassazione dei risultati delle operazioni societarie straordinarie quali l'affrancamento dei disavanzi di fusione, i conferimenti e le

¹³ Per avere una conferma di quanto detto, è sufficiente esaminare la legge delega sulla riforma fiscale presentata dal Governo Meloni, e approvata dal Parlamento: L. 9 agosto 2023, n. 111.

¹⁴ Forse anche Biasco esagera l'aspetto "incentivazione" (Biasco, 1999a, pp. 431-432).

cessioni di azienda. Al tempo stesso le aliquote dell'Irpef venivano modificate e quella minima elevata al 19% sempre nella logica del sistema DIT.¹⁵

La DIT inoltre riorganizzava il meccanismo del credito di imposta introducendo il sistema dei *baskets*, contenitori contabili nei quali venivano collocati redditi tassati, non tassati, o tassati con regimi speciali, in modo da attribuire a ciascuno il credito di imposta corrispondente all'imposta effettivamente pagata.

Il risultato della riforma fu positivo, molto positivo. Secondo il rapporto della Commissione europea sulla tassazione societaria dell'ottobre 2001, il sistema italiano con Irap e DIT era quello che nell'Europa a 15 dell'epoca assicurava il costo del capitale più basso per le imprese, un'aliquota media effettiva di 10 punti inferiore a quella della Germania, settimo posto nella graduatoria dei 15 Paesi, un'aliquota marginale effettiva addirittura negativa,¹⁶ e una accentuata neutralità (ancorché non completa) rispetto alle fonti di finanziamento (Commissione Europea, 2002).

6.

Ciò nonostante, il nuovo governo insediatosi dopo le elezioni del 2001 si affrettò a demolire le basi del nuovo sistema. La DIT fu abolita eliminandone retroattivamente anche gli effetti già consolidati nei bilanci societari determinando per le imprese una perdita superiore ai due miliardi di euro. Fu inoltre stabilita l'eliminazione del credito di imposta sui dividendi (anche per ragioni di carattere comunitario) stabilendo l'esclusione dei dividendi dal reddito imponibile del socio persona giuridica, mentre per le persone fisiche veniva reintrodotta una parziale doppia imposizione dei dividendi in modo da mantenere un prelievo complessivo (imposta sulle società più ritenuta) prossimo all'aliquota massima dell'Irpef. Al tempo stesso veniva introdotto il sistema PEX¹⁷ nato in alcuni paesi europei come classica misura da paradiso fiscale a beneficio delle *holdings* in quanto esso prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni non vengano sottoposte a tassazione sia nel caso che esse derivino da utili accantonati e precedentemente tassati, sia che derivino da variazioni dei prezzi relativi o da maggiori redditi futuri attesi. Un'operazione chiaramente autolesionistica, dannosa per la maggioranza delle imprese e a favore dei soli gruppi internazionali,¹⁸ che fu però accettata senza proteste dal mondo delle imprese, il quale, nonostante fosse stato molto favorevole alla DIT, accettò di sostituire (scambiare) un sistema impositivo favorevole alla crescita delle imprese e allo sviluppo dell'economia reale con un sistema di detassazione di operazioni puramente finanziarie a favore dei grandi gruppi.¹⁹ Con l'abolizione della DIT, inoltre, l'Italia tornava ad un'unica aliquota Irpeg del 33% più l'Irap del 4,25% sulla quota relativa ai profitti, proprio mentre la concorrenza fiscale spingeva tutti i paesi a ridurre le aliquote nominali.

¹⁵ Questa operazione ha provocato alcune polemiche retrospettive, come quella di Francesco Pallante (2021), che imputa alla riforma Irpef del 1996-97 di essere stata regressiva, senza rendersi conto del contesto complessivo della riforma che in realtà aumentava la progressività del sistema nel suo complesso. In proposito v. Biasco (1999b).

¹⁶ Ciò va attribuito al fatto che era stata introdotta la cosiddetta super DIT, vale a dire una estensione anche a parte del capitale proprio già posseduto, e non solo ai suoi incrementi, del meccanismo che consentiva l'applicazione dell'aliquota ridotta del 19%.

¹⁷ Participation Exemption, esenzione (dalle imposte) delle partecipazioni societarie cedute.

¹⁸ In proposito v. l'analisi di Silvia Giannini (2002). V. anche Biasco (2002a).

¹⁹ Poche furono le voci di opposizione alla nuova riforma, in particolare Salvatore Biasco scrisse diversi articoli sul *Sole 24 Ore*, suggerendo anche che le motivazioni della riforma esprimessero esigenze più di carattere personale che non economicamente fondate (Biasco, 2002b; 2002c; 2003).

La riforma proposta dal Governo Berlusconi veniva completata, almeno nelle indicazioni della delega inizialmente approvata dal Parlamento, e rimasta inattuata, con la modifica della tassazione dei redditi da capitale per le persone fisiche per cui era prevista l'adozione di un'unica aliquota del 12,5%, l'abolizione della tassazione dei guadagni di capitale maturati e dell'equalizzatore²⁰ (stabilendo così la tassazione dei guadagni di capitale per cassa), e l'eliminazione della distinzione normativa tra redditi da capitale e diversi (cioè plusvalenze e minusvalenze),²¹ con l'evidente obiettivo di ridurre fortemente la tassazione su questi redditi.²² È interessante osservare che, salvo l'unificazione al 12,5% delle aliquote, le altre ipotesi sono puntualmente riprese nella legge delega fatta approvare dal Governo Meloni,²³ inclusa la tassazione per cassa delle variazioni di valore e la possibilità di compensazione con interessi e dividendi.

Alla fine, comunque, l'unico intervento che venne effettuato fu l'abolizione dell'equalizzatore.²⁴ Successivamente l'aliquota di riferimento fu portata al 26% dal Governo Renzi, ma contemporaneamente iniziò la sistematica differenziazione di imposizione sui singoli prodotti. La tassazione uniforme del capitale (profitti, interessi, ecc.) è rimasta quindi un miraggio, con tutte le conseguenze di inefficienza economica che ne derivano. Analogamente si è di nuovo allargato il differenziale di tassazione tra capitale proprio e capitale di debito.

7.

Nel 2006, tornato al governo il centrosinistra, si ripropose la necessità di una revisione complessiva dell'imposizione sulle società dato che il nuovo sistema introdotto nel 2003, insieme agli ulteriori aggiustamenti via via introdotti, aveva creato numerose difficoltà. Nel giugno del 2006 fu quindi istituita una apposita Commissione di studio la cui presidenza fu affidata a Salvatore Biasco che era uscito dal Parlamento (Biasco et al., 2008). La Commissione approfondì tutti gli aspetti dell'imposta consultando in 32 audizioni, secondo il "metodo Biasco", tutte le associazioni delle categorie interessate, raccogliendo il parere di numerosi esperti. Alcune criticità vennero poste in evidenza: l'estrema difficoltà di adeguare al sistema IAS (*International Accounting Standard*), diverso dalla contabilità aziendale prevista dalla normativa italiana, i bilanci delle imprese; la farraginosità e la sostanziale inutilità pratica del sistema PEX, anche a causa delle modifiche intervenute successivamente; l'eccessiva onerosità e complicazione del

²⁰ Un meccanismo di calcolo in grado di rendere equivalenti ai fini della tassazione le plusvalenze maturate e quelle realizzate.

²¹ Che avrebbe comportato la possibilità di compensare interessi e dividendi con minusvalenze realizzate strumentalmente, (cioè vendendo e ricomprando contestualmente lo stesso titolo, senza variazioni della propria ricchezza finanziaria al solo fine di abbattere l'imposta su interessi e dividendi). Si sarebbe così aperta la strada ad una facile forma di elusione, riducendo o vanificando ogni tassazione.

²² In proposito, v. Guerra (2002) e Arachi (2002).

²³ L. 9 agosto 2023, n. 111.

²⁴ Questa decisione, da un punto di vista tecnico, non appare giustificabile. Infatti, in un contesto in cui il risparmio viene prevalentemente gestito, la modalità di tassazione più semplice e trasparente, direi ovvia, è assumere come base imponibile la variazione annua del valore del patrimonio, indipendentemente dalla natura dei singoli cespiti posseduti. Ciò comporta(va) l'adozione di una aliquota unica, e la tassazione dei guadagni di capitale maturati e la deduzione delle perdite maturate in coerenza con una definizione di competenza del reddito. In tale contesto l'equalizzatore, che peraltro era già previsto per alcuni tipi di interessi (zero coupon bonds, scarti di emissione, buoni postali), aveva la funzione di parificare la tassazione con i proventi tassati al momento del realizzo.

meccanismo di *thin capitalization*; l'opportunità di una riduzione delle aliquote; mentre generalizzata risultò la richiesta di reintroduzione del meccanismo DIT per le imprese.

Su queste questioni la Commissione lavorò a fondo, prestando tuttavia molta attenzione, contrariamente a quanto aveva fatto il governo precedente, a limitare al massimo i cambiamenti radicali degli istituti esistenti al fine di non creare nuove turbative alla pianificazione fiscale delle imprese.²⁵

Molte delle proposte della Commissione furono recepite nell'intervento di riforma inserito nella legge finanziaria per il 2008 che si era reso urgente dopo l'approvazione della riforma tedesca del 1997 che tra l'altro aveva ridotto l'aliquota della imposta sulle società dal 38 al 30%. Era quindi necessario limitare i danni derivanti dalla possibile esportazione transfrontaliera degli imponibili mantenendo accettabili livelli di competitività con gli altri paesi europei. La nuova riforma si basava sull'allargamento della base imponibile, attraverso l'eliminazione degli ammortamenti anticipati e la indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% del margine lordo (riportabili tuttavia in avanti), e una consistente riduzione delle aliquote. Quella sulle società scendeva dal 33 al 27,5%, e quella dell'Irap dal 4,25 al 3,9% per un totale del 31,4%²⁶. Si rinviava così di qualche tempo un intervento più organico che recuperasse la logica della DIT secondo le indicazioni della Commissione Biasco. In verità la proposta della Commissione non fu per la reintroduzione della DIT, bensì a favore di un'ACE (*Allowance for Corporate Equity*). L'Ace è in sostanza una DIT con aliquota zero sul rendimento ordinario del capitale proprio investito, e presenta le stesse caratteristiche di neutralità della DIT. Tuttavia, da un punto di vista sistematico l'ACE non è coerente con un sistema DIT organico in quanto essa è un elemento costitutivo di un sistema di imposizione sulla spesa.²⁷ La sua approvazione, caduto il governo Prodi II, avvenne con il governo Monti, ed essa è ancora in vigore, ma il Governo Meloni sembra orientato a sostituirla con la deducibilità di alcuni investimenti e spese per il personale.²⁸ Ancora una volta senza nessun criterio sistematico e di coerente logica tributaria.

In pratica l'ACE non sembra aver avuto lo stesso successo della DIT, pur essendo più vantaggiosa. Essa è stata importante per le banche (che dovevano ricapitalizzarsi), per le imprese che si quotavano, e per gli investitori stranieri, ma non ha avuto una applicazione generale come la DIT. L'impressione è che la fase economica in cui le due misure furono introdotte era diversa: nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso le imprese italiane erano interessate e impegnate in attività di investimento volte ad accrescere le capacità produttiva e la crescita economica; quindi, l'aiuto derivante dalla DIT era importante e spesso decisivo. Negli ultimi 10-15 anni invece molte imprese sono state in grado di realizzare profitti "facili" grazie al basso costo del lavoro, al cambio poco stringente, alla carenza di concorrenza, a molteplici incentivi ed agevolazioni, all'evasione ed elusione fiscale, la spinta a nuovi investimenti è quindi venuta meno, e così l'interesse per il meccanismo ACE.

Poco è cambiato negli anni successivi. Numerosi interventi minori sono stati introdotti, per lo più a scapito della razionalità del sistema. Le pressioni degli interessi costituiti, l'incompetenza tecnica dei membri del Parlamento, l'indifferenza dei Governi e dei Ministri

²⁵ "I correttivi suggeriti a conclusione del lavoro svolto sono [...] finalizzati ad eliminare le distorsioni emerse recuperando margini di simmetria del sistema, ad introdurre forti semplificazioni negli adempimenti e, contemporaneamente, a stimolare la crescita, la competitività e gli investimenti in conformità con l'effettiva capacità contributiva dei soggetti interessati" (V. Visco, 2008).

²⁶ A proposito della riforma del 2008, v. Crespi et al. (2009), Biasco (2007), e Visco V. (2011).

²⁷ Come si è ricordato, l'imposta sulla spesa prevede l'esenzione del risparmio dalla imposizione diretta, o che è lo stesso, la esenzione dei redditi provenienti dal risparmio.

²⁸ V. L. 9 agosto 2023, n. 111.

(spesso valenti economisti, ma senza conoscenze specifiche in materia di tassazione) per un sistema fiscale razionale e non distortivo, la tendenza dei consulenti della politica, per lo più tributaristi o contabili, a concentrarsi sugli alberi, o addirittura le foglie (le singole norme), ignorando la foresta (il sistema nel suo complesso), ha progressivamente portato il sistema fiscale italiano ad un livello di irrazionalità, discrezionalità ed arbitrio da cui sarà difficile emergere.

Riferimenti bibliografici

- Arachi G. (2002), "Alcune osservazioni sulla proposta di riforma dell'imposizione sui redditi di capitale", *Politica Economica*, 18 (3), pp. 485-492.
- Biasco S. (a cura di) (1999a), "Attività conoscitiva sull'Irap della Commissione Bicamerale sulla Riforma Fiscale. Relazione finale", *Moneta e Credito*, 52 (208), pp. 429-473.
- Biasco S. (1999b), "La riforma non ha ridotto la progressività", *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio.
- Biasco S. (2002a), "Una valutazione d'insieme dei nuovi scenari di tassazione d'impresa", *Politica economica*, 18 (3), pp. 403-439.
- Biasco S. (2002b), "Per la DIT un addio troppo sbrigativo", *Il Sole 24 Ore*, 9 aprile.
- Biasco S. (2002c), "Ma l'agevolazione non era una rendita", *Il Sole 24 Ore*, 25 settembre.
- Biasco S. (2003), "Un mutamento di rotta senza bussola", *Il Sole 24 Ore*, 14 ottobre.
- Biasco S. (2007), "Accorgimenti giudiziari per la nuova Ires", *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre.
- Biasco S., Di Pietro A., Giannini S. e Roxas G. (2008), "Relazione finale della Commissione di studio sulla imposizione sociale sulle società", *Tributi*, Supplemento 3.
- Commissione Europea (2002), *Company taxation in the internal market*, Commission staff working paper, COM(2001) 582 final, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Crespi F., Di Majo A., Pazienza M.G. (2009), "La riforma italiana della tassazione delle imprese e i suoi effetti sulle decisioni di investimento", *Economia pubblica*, 3/4, pp. 1-23.
- Einaudi L. (1912), "Intorno al concetto del reddito imponibile e di un sistema di imposte sul reddito consumato. Saggio di una teoria dedotta esclusivamente dal postulato dell'uguaglianza", *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, serie II, tomo LXIII, pp. 209-213.
- Einaudi L. (1929), "Contributo alla ricerca dell'ottima imposta", *Annali di Economia*, 5, pp. 7-244.
- Fisher I. ([1906] 1922), *La natura del capitale e del reddito*, in *Biblioteca dell'Economista*, serie V, vol. IV, Torino: UTET (già Pomba).
- Gerelli E. e Vitale M. (a cura di) (1979), *È fallita la riforma tributaria?*, Milano: Franco Angeli.
- Giannini S. (2002), "La tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?", *Politica economica*, 18 (3), pp. 365-401.
- Guerra M.C. (2002), "La tassazione dei redditi finanziari nel disegno di legge delega proposto dal governo", *Politica economica*, 18 (3), pp. 441-480.
- Kaldor N. (1955), *An Expenditure Tax*, London: Allen & Unwin.
- Lodin S.-O. (1978), *Progressive Expenditure Tax - An Alternative? A Report of the 1972 Government Commission on Taxation*, Stockholm: Liber Förlag.
- Meade J. (a cura di) (1978), *The Structure and Reform of Direct Taxation*, London: Allen & Unwin e Institute for Fiscal Studies.
- Mill J.S. ([1848] 1851), *Principi di Economia Politica*, in *Biblioteca dell'economista*, serie I, vol. XII, Torino: Pomba.
- NENS - Nuova Economia Nuova Società (2008), *Dottrina e prassi di un federalismo consapevole*, Dossier Nens, 2008, https://www.nens.it/sites/default/files/Nens%20-%20Novembre%202008%20-%20Dottrina%20e_prassi%20di%20un%20federalismo%20consapevole.pdf.
- Pallante F. (2021), *Elogio delle tasse*, Torino: Edizioni gruppo Abele.
- Pechman J.A. (a cura di) (1980), *What Should be Taxed: Income or Expenditure?*, Washington (DC): The Brookings Institution.
- Sørensen P.B. (1994), "From the global Income Tax to the Dual Income tax: Recent Tax Reforms in the Nordic Countries", *International Tax and Public Finance*, 1, pp. 57-79.
- Sørensen P.B. (2005), "Dual Income Taxation: why and how", *CESifo working paper*, n. 1551, Munich: CESifo.
- Visco V. (2002), "Alcune considerazioni in tema di riforma fiscale e neutralità della tassazione", *Politica economica*, 18 (3), pp. 341-364.
- Visco V. (2008), "Prefazione alla Relazione finale della Commissione di studio sulla imposizione sociale sulle società", *Tributi*, Supplemento 3.
- Visco V. (2011), "L'evoluzione dell'imposta sulle società in Italia", *Politica economica*, 27 (1), pp. 5-24.